



Comune di Padova

REGOLAMENTO

DELLE RAPPRESENTANZE DEGLI STRANIERI

Approvato con deliberazione C.C. n. 88 del 26 luglio 2000

Modificato con deliberazione C.C. n. 6 del 12 febbraio 2001

Modificato con deliberazione C.C. n. 83 del 30 luglio 2001

INDICE:

Art. 1 - I Consigli delle Comunità straniere

Art. 2 - Diritti di elettorato

Art. 3 – Candidature e procedure elettorali

Art. 4 - Composizione e funzioni dei Consigli

Art. 5 - La Consulta cittadina dell'Immigrazione

Art. 6 – Durata degli Organi di rappresentanza e gratuità degli incarichi

Art. 1
I Consigli delle Comunità straniere

Sono istituiti i Consigli delle Comunità Straniere; tali Consigli si propongono come strumento istituzionale di informazione, di aggregazione e di confronto sulle tematiche relative agli stranieri regolarmente presenti territorio padovano.

I Consigli delle Comunità Straniere rappresentano gli immigrati regolari residenti a Padova appartenenti ad aree geografiche, in cui le singole etnie o nazioni siano caratterizzate da almeno qualche elemento di comunanza culturale.

L'individuazione di tali aree, in corrispondenza di ciascuna delle quali si costituisce un Consiglio delle Comunità Straniere, nonché il numero massimo - in ogni caso non superiore a sette - di componenti ciascun Consiglio, sono definiti con provvedimento della Giunta comunale, che dovrà specificatamente considerare, comunque, almeno i seguenti ambiti geografici, eventualmente suddivisibili in ulteriori aree: Est Europa, Nord Africa, Vicino e Medio Oriente, America latina e centrale, Africa sub-sahariana, Asia e Estremo Oriente.

Art. 2
Diritti di elettorato

I cittadini stranieri, iscritti all'Anagrafe del Comune di Padova, che partecipano alle elezioni dei rappresentanti dei Consigli delle Comunità Straniere devono essere in possesso, alla data di svolgimento delle operazioni di voto, dei seguenti requisiti per la posizione di elettorato attivo:

- a) cittadinanza di un paese straniero o "status" di apolide; non è elettore chi è in possesso della doppia cittadinanza (italiana e straniera);
- b) residenza nel Comune di Padova da almeno un anno;
- c) aver compiuto il diciottesimo anno di età;
- d) non essere incorsi in una delle cause escludenti la capacità elettorale previste dalle norme del Testo Unico approvato con D.P.R. 20 marzo 1967 n. 223 e successive modificazioni in quanto applicabili.

Ai fini dell'elettorato passivo, sono richiesti, oltre a quanto prescritto al comma precedente, i seguenti requisiti:

- a) essere residenti ed iscritti all'Anagrafe del Comune di Padova;
- b) non essere membri di altri organismi consultivi in materia di immigrazione costituiti da altri Comuni italiani.

Art. 3
Candidature e procedure elettorali

Tutti i cittadini stranieri, residenti nel territorio comunale di Padova, vengono informati sulle possibilità di partecipare alla elezione di propri rappresentanti nei Consigli delle Comunità Straniere.

La presentazione delle candidature può avvenire su proposta scritta di un gruppo composto da almeno quindici sottoscrittori residenti da almeno un anno a Padova, appartenenti ad una delle nazioni comprese nell'area geografica per il cui Consiglio si intende proporre il candidato; non sono ammesse presentazioni per più di un candidato.

L'elenco di cui al comma precedente deve contenere i nominativi scritti a macchina, con strumenti informatici o in stampatello con firma autografa, nonché i dati anagrafici relativi a ciascun sottoscrittore con gli estremi del permesso di soggiorno.

Ogni elettore riceve a domicilio il certificato elettorale, in più lingue, con l'indicazione del luogo della sezione elettorale, il giorno e l'orario della votazione, nonché l'elenco dei candidati.

Per votare l'elettore deve presentare il permesso di soggiorno valido o la ricevuta attestante la presentazione della domanda di rinnovo unitamente ad un valido documento di riconoscimento. La scheda elettorale indicherà i dati anagrafici, in ordine alfabetico, dei candidati e la cittadinanza di appartenenza.

Ogni elettore può votare un solo candidato, apponendo una croce sul nominativo prescelto.

La composizione della sezione elettorale è la seguente: cinque membri designati dal Sindaco; le funzioni di Presidente della sezione elettorale sono espletate da un funzionario scelto dall'Amministrazione comunale.

Ogni gruppo di cui al secondo comma del presente può indicare un proprio rappresentante a tutte le operazioni di voto e di spoglio.

Al termine dello spoglio, la sezione elettorale divide le candidature per nazioni di appartenenza, ordinandole in ordine decrescente in base al numero di preferenze ottenute dai condidati appartenenti al medesimo Stato, e proclama l'elezione del candidato più votato per ciascuna nazione, sino alla concorrenza del numero massimo di componenti assegnati al Consiglio; qualora il numero di nazioni individuate con le modalità di cui al presente comma non raggiungesse il numero massimo di seggi assegnati, si procede alla proclamazione dei candidati con la maggiore cifra elettorale indipendentemente dalla cittadinanza.

Per quanto non direttamente previsto dal presente articolo, la Giunta, con proprio atto da assumersi almeno 20 giorni prima della data fissata per le elezioni, provvede ad adottare la normativa di attuazione delle procedure elettorali.

Art. 4 Composizione e funzioni dei Consigli

I Consigli eleggono al proprio interno un Presidente a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

I Consigli delle Comunità Straniere sono organi consultivi attraverso i quali i cittadini stranieri concorrono a formulare pareri e proposte nelle materie sottoelencate:

- a) Iniziative volte a favorire i processi di integrazione degli stranieri nella città e, più in generale, nella società italiana ed europea;
- b) Iniziative di formazione culturale, scolastica, linguistica o professionale;
- c) Iniziative per facilitare l'accesso degli stranieri alle strutture pubbliche o, comunque, rivolte alla maggior informazione degli stranieri sul sistema sociale, istituzionale, giuridico ed amministrativo europeo, italiano, regionale e del Comune di Padova;
- d) Iniziative volte a tutelare e valorizzare la cultura, la religione e le tradizioni popolari delle varie comunità di stranieri.

Le proposte sono rivolte ai competenti organi comunali, nonché alla Consulta di cui all'art. 5.

I Consigli hanno, inoltre, facoltà di:

- rapportarsi con gli organi dell'Amministrazione Comunale (Sindaco, Consiglio comunale, Giunta comunale);
- rivolgere istanze, petizioni e proposte al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e ai Presidenti dei Consigli di Quartiere, i quali sono tenuti a rispondere nei termini e con le modalità previste dallo Statuto e dai regolamenti comunali;
- chiedere di essere ascoltati in sedute di organi comunali;
- accedere agli atti e ai documenti in possesso dell'Amministrazione comunale, come stabilito dallo specifico Regolamento sul diritto di accesso e dalle leggi vigenti in materia.

Ogni Consiglio deve riunirsi almeno due volte all'anno rispettivamente in sede di programmazione e resoconto delle attività; la convocazione dei componenti deve avvenire su invito scritto del Presidente. Le riunioni sono considerate valide con la presenza della maggioranza dei

componenti. Il Presidente ha facoltà di convocare le riunioni del Consiglio ogni qualvolta lo ritenga opportuno. I singoli componenti di ogni Consiglio decadono nel caso in cui non partecipino, senza addurre motivate giustificazioni, per tre riunioni consecutive del Consiglio stesso.

Il Sindaco o suo delegato procede allo scioglimento dei singoli Consigli delle Comunità Straniere, qualora metà dei componenti risulti decaduta o dimissionaria ovvero in caso di inattività dell'organo, anche a causa della mancata convocazione delle sedute obbligatorie di cui al comma precedente.

Il Consiglio delle Comunità straniere si doterà di un regolamento per il proprio funzionamento interno.

Art. 5 **La Consulta cittadina dell'Immigrazione**

E' istituita la Consulta Cittadina dell'Immigrazione, composta con le modalità che seguono:

- Sindaco o Assessore delegato alle politiche sociali;
- Presidenti dei Consigli delle Comunità straniere;
- Un rappresentante dell'Assessorato al Lavoro dell'Amministrazione Comunale e Provinciale di Padova;
- Tre rappresentanti delle Associazioni delle categorie economiche e produttive;
- Tre rappresentanti delle Associazioni sindacali;
- Cinque rappresentanti delle associazioni di Privato sociale coinvolte nelle tematiche dell'immigrazione, fra cui il rappresentante diocesano della Caritas;
- Due esperti delle problematiche dell'immigrazione nominati dal Sindaco;
- Tre rappresentanti del Consiglio Comunale di cui almeno uno in rappresentanza della minoranza.

La Giunta provvede, nel termine massimo di 30 giorni dalla elezione dei Consigli delle Comunità Straniere, a definire i criteri per l'individuazione e la convocazione delle rappresentanze di cui al comma precedente.

All'interno della Consulta viene costituito l'ufficio di Presidenza, composto da tutti i Presidenti dei Consigli delle Comunità straniere. Tale ufficio di presidenza elegge al suo interno, con maggioranza, un coordinatore che rappresenterà l'ufficio stesso e presiederà la Consulta cittadina.

Il Coordinatore ha incarico di durata annuale e può essere rieletto.

L'Ufficio di Presidenza della Consulta avrà il compito di istruire gli atti formali in merito alle competenze della Consulta, alle proposte da sottoporre all'Amministrazione nelle materie sottoindicate, nonché di coordinare il funzionamento dei Consigli delle Comunità straniere.

La Consulta è convocata dal Coordinatore, dal Sindaco o dall'Assessore delegato alle politiche sociali, nonché su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

L'organo di cui al presente articolo ha il compito di fornire proposte all'Amministrazione comunale nelle materie sottoindicate:

- a) Iniziative sociali o sanitarie a favore degli stranieri;
- b) Interventi edilizi di tipo abitativo o relativi alla realizzazione di strutture pubbliche, quando detti interventi siano destinati agli stranieri dimoranti in Padova;
- c) Iniziative volte a favorire il lavoro e l'occupazione degli stranieri;
- d) Misure per la tutela dell'ordine pubblico in città;
- e) Iniziative volte a limitare l'emarginazione ed il disagio sociale degli stranieri a Padova.

Inoltre, sentiti i Consigli delle Comunità Straniere e gli altri enti pubblici competenti, a vario titolo, in materia, la Consulta redige annualmente un Programma generale sul fenomeno immigratorio, che viene presentato al Consiglio comunale dal Coordinatore.

Art. 6
Durata degli Organi di rappresentanza e gratuità degli incarichi

I Consigli delle Comunità straniere e la Consulta cittadina dell'Immigrazione durano in carica per lo stesso periodo di durata del Consiglio comunale.

Le cariche ricoperte quali componenti dei Consigli delle Comunità straniere e della Consulta cittadina sono esercitate a titolo gratuito.